

**DISCIPLINARE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI  
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI DI NOTORIETÀ  
RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ' NELL'AMBITO DEI  
PROCEDIMENTI DI SELEZIONE DI COMPETENZA DEL  
SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

**INDICE**

		<i>pag.</i>
1.	Oggetto e finalità	3
2.	Definizioni	4
3.	Utilizzo delle dichiarazioni sostitutive	6
4.	Modulistica	7
5.	Tutela del diritto alla riservatezza	8
6.	Violazione dei doveri d'ufficio	8
7.	Soggetti responsabili del controllo	9
8.	Oggetto dei controlli	9
9.	Tipologia dei controlli	10
10.	Modalità operative per l'esecuzione dei controlli	10
11.	Errori sanabili e imprecisioni rilevati nei controlli	12
12.	Mezzi istruttori	13
13.	Confronto con dati e informazioni in possesso delle strutture regionali	13
14.	Termini per l'effettuazione dei controlli	13
15.	Responsabilità del dichiarante	14
16.	Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni	14
17.	Applicazione e disposizioni transitorie	14

**ALLEGATI:**

*Allegato 1*      *Fac-Simile* DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

*Allegato 2*      *Fac-Simile* DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

*Allegato 3*      *TABELLA A* - ISTITUZIONI COMPETENTI per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

*Allegato 4*      *Fac-Simili* MODELLI

## 1. OGGETTO E FINALITÀ

1. In esecuzione dell'art. 71<sup>1</sup> del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (di seguito: Testo Unico) il presente disciplinare descrive le modalità e i criteri per effettuare i controlli:

a) riguardo alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà (di seguito: dichiarazioni sostitutive) previste dagli articoli 46<sup>2</sup> e 47<sup>3</sup> del Testo Unico,

### <sup>1</sup> D.P.R. n. 445/2000 Articolo 71 Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

### <sup>2</sup> D.P.R. n. 445/2000 Articolo 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (143)
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (144)
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

presentate alla Regione Umbria - Giunta regionale - relativamente ai procedimenti di selezione di competenza del *Servizio Politiche Attive del Lavoro* (di seguito: *Servizio*);

- b) richiesti da altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, da privati che consentano l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive nei rapporti con il cittadino e da altre strutture dell'Amministrazione regionale su dati e informazioni detenute dal *Servizio*;

al fine di garantire la massima efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa e di reprimere eventuali abusi ed illeciti.

2. Il Dirigente del *Servizio* (oppure un suo delegato) in qualità di responsabile del procedimento, i Responsabili delle Posizioni organizzative e il personale assegnato al *Servizio* applicano il presente disciplinare per quanto di rispettiva competenza.

3. Restano salve particolari disposizioni inerenti i controlli previsti da normative speciali.

## 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente disciplinare e con riferimento al Testo Unico, sono assunte le seguenti definizioni:

a) certificazione mediante esibizione di documenti: documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità con il quale, ai sensi dell'art. 45<sup>4</sup> del Testo Unico, sono comprovati i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione: documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato relativo a stati, qualità personali e fatti indicati nell'elenco tassativo

---

### <sup>3</sup> D.P.R. n. 445/2000 Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

### <sup>4</sup> D.P.R. n. 445/2000 Articolo 45 Documentazione mediante esibizione

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.

2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.

3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

- riportato nell'art. 46<sup>5</sup> del Testo Unico, integrabile solo con disposizioni di legge o regolamentari;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: documento sottoscritto dall'interessato con il quale, ai sensi dell'art. 47<sup>6</sup> del Testo Unico vengono ad essere puntualmente rappresentati stati, qualità personali o fatti anche relativi ad altri soggetti, di cui egli abbia diretta conoscenza, reso nelle forme previste dall'art. 38<sup>7</sup> del Testo Unico;
- d) documento amministrativo: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa (art. 1, comma 1, lett. a), del Testo Unico);
- e) documento informatico: ogni rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p), del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.);
- f) controllo: attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa amministrazione procedente, di altre pubbliche amministrazioni o di soggetti terzi;
- g) irregolarità: consiste nell'esistenza di un vizio nella dichiarazione che non ne comporti la nullità, ma consenta ugualmente di utilizzare la dichiarazione medesima, ai fini procedurali, attraverso una semplice rettifica;
- h) omissione: consiste nell'incompletezza della dichiarazione che ometta una parte di quanto è finalizzata ad attestare;
- i) amministrazione procedente: amministrazione e, nei rapporti con l'utenza, il gestore di pubblici servizi, che riceve dichiarazioni sostitutive ovvero provvede agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43<sup>8</sup> del Testo Unico;

<sup>5</sup> v. nota 2 p. 1

<sup>6</sup> v. nota 3 p. 2

<sup>7</sup> **D.P.R. n. 445/2000 Articolo 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze**

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
  2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.

<sup>8</sup> **D.P.R. n. 445/2000 Art. 43 Accertamenti d'ufficio**

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
  2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
  3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica.
- segue*

j) amministrazione certificante: l'amministrazione e il gestore di pubblici servizi, che detiene nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43<sup>9</sup> e 71<sup>10</sup> del Testo Unico.

### 3. UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Le dichiarazioni sostitutive sono utilizzate nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi.

2. Ai sensi degli artt. 48<sup>11</sup>, comma 1, e 76<sup>12</sup>, comma 3, del Testo Unico, le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono, sono rese a titolo definitivo e sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

3. Le dichiarazioni sostitutive non sono ammesse per i certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità all'Unione Europea, per marchi o brevetti.

---

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

<sup>9</sup> v. nota 8 p.4

<sup>10</sup> v. nota 1 p.2

<sup>11</sup> **D.P.R. n. 445/2000 Articolo 48 Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive**

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. (ora art. 13 del D.lgs. 196/2003)

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

<sup>12</sup> **D.P.R. n. 445/2000 Articolo 76 Norme penali**

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

#### 4. MODULISTICA

1. Ciascuna Posizione organizzativa del *Servizio*, nell'ambito dei procedimenti di selezione di propria competenza, predispone, ai sensi dell'art. 48<sup>13</sup> del Testo Unico e fermo restando i contenuti essenziali indicati nei *fac-simile ALLEGATI 1 e 2*, la modulistica necessaria per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare per dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità agli Avvisi.

2. Nei moduli deve essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76<sup>14</sup> del Testo Unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in mancanza del quale non sussiste alcuna dichiarazione sostitutiva.

3. Nei moduli deve essere, inoltre, riportata l'informativa di cui all'art. 13<sup>15</sup> del D.lgs. 196/2003. Qualora le dichiarazioni sostitutive riguardino dati sensibili e giudiziari, l'informativa deve fare espresso riferimento alla normativa in base alla quale è effettuato il loro trattamento.

---

<sup>13</sup> V. nota 11 p.2

<sup>14</sup> V. nota 11 p.2

<sup>15</sup> **D.lgs. 196/2003 Art. 13 Informativa**

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
  - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
  - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
  - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  - e) i diritti di cui all'articolo 7;
  - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
  - a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
  - b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
  - c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
- 5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).

4. Dichiarazioni presentate con modalità diverse da quelle di cui al comma 1 possono essere ammesse a condizione che contengano tutti gli elementi sufficienti e necessari per acquisire le informazioni e i dati richiesti e per consentire i successivi controlli sulla loro veridicità.

## 5. TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

1. Le dichiarazioni sostitutive richieste debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

## 6. VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO

1. A norma degli artt. 74<sup>16</sup> e 72<sup>17</sup>, comma 3, del Testo Unico costituiscono violazione dei doveri d'ufficio i seguenti comportamenti:

- la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive rese a norma delle disposizioni del Testo Unico;
- la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;
- il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
- il rilascio a soggetti privati, a pena di nullità, di certificati privi della seguente dicitura: *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*;
- la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni.

---

<sup>16</sup> **D.P.R. n. 445/2000 Articolo 74 Violazione dei doveri d'ufficio**

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

- a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;
- b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
- c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita;
- c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2.

<sup>17</sup> **D.P.R. n. 445/2000 Articolo 72 Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli**

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.



## 7. SOGGETTI RESPONSABILI DEL CONTROLLO

1. Il Dirigente del *Servizio* (oppure un suo delegato) in qualità di responsabile del procedimento è il responsabile della procedura di controllo. Il Dirigente del *Servizio* è responsabile degli adempimenti conseguenti alla rilevazione di false dichiarazioni di cui all'art. 16 del presente disciplinare.
2. Ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa cura l'attivazione e l'esecuzione della procedura di controllo nel rispetto del presente disciplinare.
3. Il dipendente addetto a ricevere la documentazione relativa al procedimento, nell'ambito del quale sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, collabora all'espletamento dell'attività di controllo con le modalità stabilite nel presente disciplinare.
4. In attuazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, contenute negli artt. 28 e ss.<sup>18</sup> del D.lgs. 196/2003, l'Amministrazione regionale, per il tramite del Direttore di riferimento, ha nominato il Dirigente del *Servizio* responsabile del trattamento. I Responsabili delle Posizioni organizzative e i dipendenti che effettuano le specifiche operazioni sono incaricati, su formale designazione del Dirigente del *Servizio*, del trattamento relativo ai procedimenti di rispettiva competenza.

## 8. OGGETTO DEI CONTROLLI

Ai sensi del presente disciplinare, sono oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di ammissibilità e contenute nelle domande ammesse/da ammettere a beneficio con provvedimento finale, nell'ambito delle procedure di selezione riguardanti gli Avvisi e secondo le diverse tipologie di procedimenti di competenza del *Servizio*.

---

<sup>18</sup> D.lgs. 196/2003

**Art. 28(Titolare del trattamento)**

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

**Art. 29(Responsabile del trattamento)**

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

**Art. 30(Incaricati del trattamento)**

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

## 9. TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 43<sup>19</sup> del Testo Unico, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive possono riguardare dati e situazioni:
  - a) presenti negli archivi dell'Amministrazione regionale, direttamente gestiti dal *Servizio* e/o dalle altre strutture regionali, consultabili con le modalità di cui all'art. 13 del presente disciplinare (controlli interni);
  - b) da rilevare presso altre amministrazioni o gestori di pubblici servizi e presso privati (controlli esterni).
2. I controlli possono essere:
  - diretti, effettuati nei confronti delle strutture regionali/amministrazioni certificanti con le quali è attivo il collegamento informatico e telematico tra banche dati (es. anagrafe comunale);
  - indiretti, esperiti attraverso il confronto tra i dati contenuti nella dichiarazioni sostitutive con quelli giacenti negli archivi della struttura regionale/Amministrazione certificante;
  - preventivi, quando sono effettuati prima dell'adozione del provvedimento finale di ammissione al beneficio;
  - successivi, quando sono effettuati dopo l'adozione del provvedimento finale di ammissione al beneficio.

## 10. MODALITÀ OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI

1. Ai sensi del presente disciplinare, sono oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di ammissibilità e contenute nelle domande ammesse/da ammettere a beneficio con provvedimento finale, nell'ambito delle procedure di selezione riguardanti gli Avvisi e secondo le diverse tipologie di procedimenti di competenza del *Servizio*.
2. Rispetto al modus, il controllo può essere effettuato: a) **a tappeto**; b) **a campione**; c) **puntuale**.
  - a) Il controllo **a tappeto** è eseguito sulle dichiarazioni sostitutive contenute in tutte le istanze ammesse/da ammettere a beneficio con provvedimento finale in relazione ad un determinato procedimento;
  - b) Il controllo **a campione** è eseguito tramite estrazione a sorte, con modalità che garantiscano imparzialità e tempestività, con criterio casuale e privilegiando l'utilizzo di strumenti informatici;
  - c) Il controllo **puntuale** è eseguito:
    - su tutte le dichiarazioni sostitutive relative ad uno specifico requisito di ammissibilità e su tutte le istanze ammesse/da ammettere a beneficio con provvedimento finale, quando i controlli a campione effettuati abbiano dato un risultato negativo, con riferimento ad uno specifico requisito di ammissibilità, superiore al 50% delle dichiarazioni sostitutive controllate;

---

<sup>19</sup> V. nota 8

- su specifiche dichiarazioni sostitutive in seguito a segnalazioni scritte o che comunque facciano sorgere ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto. Il ragionevole dubbio non potrà fondarsi su generiche supposizioni, ma dovrà essere motivato considerando i seguenti indicatori di rischio:

- incoerenza, contraddittorietà, incongruenza, inattendibilità dei dati dichiarati, emergenti dal confronto tra banche dati o dal confronto tra più dichiarazioni sostitutive rilasciate dallo stesso soggetto all'Amministrazione regionale;
- imprecisioni nella compilazione delle istanze che fanno supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione regionale solo dati parziali e, comunque, che non consentono adeguata e completa valutazione degli elementi forniti;
- lacunosità e indeterminatezza della situazione descritta nella dichiarazione sostitutiva rispetto alle informazioni richieste dall'Amministrazione regionale;

3. Rispetto al *quantum*, in caso di estrazione del campione, il controllo è eseguito per ciascuna tipologia di procedimento, su un campione di norma pari al 8 % delle domande ammesse/da ammettere a beneficio. La dimensione del campione può essere variata dal Dirigente del *Servizio* (oppure un suo delegato) in qualità di responsabile del procedimento, in relazione alla tipologia del procedimento e/o ai mutamenti del quadro funzionale ed organizzativo del *Servizio* e/o al numero delle domande ammesse/da ammettere a beneficio.

4. Rispetto al *tempus*, il controllo è eseguito:

- se preventivo, entro i termini di cui all'art. 14, comma 1, lett. a);
- se successivo, per ciascuna tipologia di procedimento, dopo la data di adozione del provvedimento finale di ammissione a beneficio, entro i termini di cui all'art. 14, comma 1, lett. b);

Alla determinazione della tempistica del controllo, preventiva o successiva, ed alla verifica delle dichiarazioni sostitutive con le suddette percentuali e modalità, provvede il Dirigente del *Servizio*, motivando la scelta in ordine alla specifica tipologia di intervento.

5. Qualora non sia attivo il collegamento con le banche dati delle Amministrazioni certificanti, la richiesta di controllo, inoltrata tramite posta elettronica, anche certificata, contiene:

- la denominazione dell'Amministrazione e della struttura procedente (*Servizio* e Posizione);
- le generalità del soggetto e la tipologia di dati autodichiarati dei quali si chiede il controllo;
- l'indicazione del responsabile del procedimento;
- la data;
- la firma del Dirigente del *Servizio*, in qualità di responsabile della procedura di controllo;
- lo spazio per indicare l'esito del controllo, da compilare a cura della struttura regionale/soggetto certificante.

6. I soggetti certificanti possono attestare quanto richiesto con mera conferma scritta (c.d. "dichiarazione di concordanza") della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri/elenchi/albi detenuti dagli stessi, senza oneri e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza.

7. Le operazioni di estrazione e di controllo eseguite, devono essere verbalizzate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il “verbale di avvio delle operazioni di controllo” dovrà necessariamente contenere le seguenti indicazioni:

- soggetti che costituiscono l’universo oggetto di campionamento.
- soggetti estratti e dichiarazioni sostitutive da controllare;
- metodologia di estrazione utilizzata e modalità previste per il successivo controllo;

Il “verbale di chiusura delle operazioni di controllo”, dovrà invece contenere le seguenti indicazioni:

- soggetti e relative dichiarazioni sostitutive controllate;
- esito dei controlli effettuati evidenziando:
  - numero di dichiarazioni sostitutive risultate formalmente regolari;
  - numero di dichiarazioni sostitutive risultate formalmente irregolari;
  - numero di istanze escluse a seguito di false dichiarazioni accertate;
  - numero dei provvedimenti di revoca/decadenza dai benefici da adottare a seguito di false dichiarazioni accertate;
  - percentuale delle false dichiarazioni in rapporto alle dichiarazioni sostitutive presentate;
- indicazione dei soggetti che hanno prodotto dichiarazione di concordanza rispetto a specifiche richieste di controllo, con indicazione della data di richiesta e di risposta, della tipologie e dell’esito dei controlli effettuati.

8. I risultati delle operazioni di controllo sono verbalizzati (*fac-simili*) e conservati a cura dei Responsabili di posizione organizzativa nel fascicolo inerente il procedimento.

## **11. ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVABILI D’UFFICIO**

1. Ai sensi dell’art. 71<sup>20</sup> comma 3, del Testo Unico, è possibile sanare le dichiarazioni sostitutive che presentano delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio e che non costituiscono falsità. A tal fine il Responsabile di posizione organizzativa deve:

- verificare l’evidenza dell’errore materiale (es. erronee indicazioni dei dati anagrafici);
- verificare la non incidenza effettiva sulla procedura in corso;
- darne notizia all’interessato con comunicazione scritta da inoltrare anche con mezzi telematici che consentano la rilevazione della data certa, invitandolo alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. In relazione a quanto sopra è sospeso il termine del procedimento.

---

<sup>20</sup> V. nota 1 p.2

2. In mancanza di regolarizzazione da parte dell'interessato, il procedimento per il quale è stata resa la dichiarazione non ha seguito o, se necessario, si conclude con un provvedimento di diniego; nel caso in cui il soggetto sia già stato ammesso a beneficio con provvedimento finale, è disposto un provvedimento di decadenza/revoca.

## **12. MEZZI ISTRUTTORI**

1. Per effettuare i controlli il *Servizio* può avvalersi di tutti i mezzi istruttori di cui dispone. In particolare:

- a) per la verifica delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni accede alle banche dati delle istituzioni competenti di cui alla TABELLA A (Allegato 3), con le modalità stabilite agli artt. 9 e 10 del presente disciplinare;
- b) per la verifica delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
  - chiede riscontro ai soggetti pubblici o privati che detengano le informazioni necessarie;
  - procede ad eventuali verifiche in loco oppure, laddove non ne abbia la competenza, effettua controlli attraverso i competenti organi della pubblica amministrazione (es. polizia comunale, ASL,...);
  - invita l'interessato a produrre la documentazione privata idonea a dimostrare la veridicità della dichiarazione (un contratto, una fattura, ecc..) qualora gli elementi forniti si siano rivelati non sufficienti al controllo.

## **13. CONFRONTO CON DATI E INFORMAZIONI IN POSSESSO DELLE STRUTTURE REGIONALI**

1. I Servizi dell'Amministrazione regionale, quando richiesto dal *Servizio* in qualità di Amministrazione procedente, collaborano per confrontare i dati dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive con i dati e le informazioni in loro possesso.

2. I responsabili dei Servizi interessati concordano ogni utile intesa, anche informale, per accelerare e semplificare lo scambio di dati tra le rispettive strutture.

## **14. TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI**

1. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, e salvo norme speciali che dispongano termini diversi, i controlli sono attivati:

- a) in caso di controllo preventivo, entro la data di adozione del provvedimento finale di ammissione al beneficio;
- b) in caso di controllo successivo rispetto alla data di adozione del provvedimento finale, entro il termine definito dal Dirigente del *Servizio* nell'atto di adozione medesimo;

2. Le modalità per la regolarizzazione e/o integrazione delle dichiarazioni sostitutive contenenti errori sanabili e imprecisioni rilevabili d'ufficio sono indicate nell'art. 11, comma 1 del presente disciplinare.

## 15. RESPONSABILITÀ DEL DICHIARANTE

1. Ai sensi dell'art. 76<sup>21</sup> del Testo Unico, chiunque sottoscrive dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. Ferma restando la responsabilità penale del dichiarante, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle false dichiarazioni.
3. Ai sensi dell'art. 73<sup>22</sup> del Testo Unico, la Regione Umbria, il *Dirigente del Servizio* e il personale allo stesso assegnato, non sono responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

## 16. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONI DI FALSE DICHIARAZIONI

1. In caso di controllo con esito negativo, il *Dirigente del Servizio* (oppure un suo delegato) in qualità di responsabile del procedimento, comunica all'interessato l'esito di tale controllo e il soggetto che ha dichiarato il falso è escluso dal procedimento, ai sensi dell'art. 75<sup>23</sup> del Testo Unico.
2. Facendo seguito agli adempimenti di cui al comma precedente, il *Dirigente del Servizio*, considerate anche le eventuali controdeduzioni fornite dal dichiarante, adotta gli atti di competenza per quanto concerne la denuncia ai fini penali alla Procura della Repubblica competente per territorio. Nella denuncia, inviata per conoscenza anche all'interessato, sono indicati in maniera dettagliata i motivi che l'hanno determinata, il soggetto presunto autore dell'illecito penale, e sono allegati copia delle dichiarazioni sostitutive e/o dei documenti falsi ed il riscontro dei controlli effettuati.
3. Il *Dirigente del Servizio* avvia l'eventuale azione di recupero.

## 17. APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le presenti disposizioni sono applicate a decorrere dalla data di adozione della relativa determinazione dirigenziale.

---

<sup>21</sup>V. nota 12 p.1.

<sup>22</sup> **D.P.R. n. 445/2000 Articolo 73 Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione**

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

<sup>23</sup> **D.P.R. n. 445/2000 Articolo 75 Decadenza dai benefici**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.